

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di TORRE
ANNUNZIATA

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 2650/24

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 162, COA di Torre Annunziata
Parere 9 maggio 2025**

Il COA di Torre Annunziata formula una serie di quesiti relativi all'interpretazione dell'articolo 13, comma 8 della legge n. 247/12.

Chiede di sapere, in particolare, se la solidarietà nei confronti di “tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” riguardi anche l'avvocato che – pur costituito in giudizio – abbia rinunciato all'incarico prima della definizione transattiva della controversia e sia però ancora creditore delle proprie competenze; e se “la solidarietà professionale operi in favore del procuratore rinunciataro che non abbia sottoscritto né l'accordo transattivo né la rinuncia al vincolo di solidarietà, anche nel caso in cui i giudizi pendenti patrocinati dal procuratore rinunciataro del mandato vengano successivamente dichiarati estinti con pronuncia giudiziale di compensazione delle spese di lite. Chiede inoltre di sapere se la predetta solidarietà “operi ex se ovvero indipendentemente dalla consapevolezza da parte dei procuratori delle altre parti del mancato pagamento delle competenze del procuratore che ha prestato la propria attività professionale negli ultimi tre anni”.

Infine, con quesito apparentemente non collegato ai precedenti, chiede di sapere se la corrispondenza dichiarata “riservata” tra Colleghi possa essere esibita ove la stessa sia necessaria al fine di attivare eventuale procedura di segnalazione al Consiglio di Disciplina Forense.

Con riferimento alla prima serie di quesiti, si osserva quanto segue. L'articolo 13, comma 8 della legge professionale pone in capo alle parti l'obbligo solidale di pagamento “dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” per il caso in cui “una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma”. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, per un verso, è necessario che la controversia sia stata risolta in via bonaria e che, per l'altro, l'avvocato costituito abbia svolto attività professionale negli ultimi tre anni, sia ancora creditore e non abbia rinunciato al beneficio della solidarietà. Così definita la portata della disposizione in esame, si ritiene che – ferme tutte le altre condizioni previste dalla medesima – non possa ritenersi ostativa la circostanza che l'avvocato abbia svolto attività solo in una parte del procedimento giudiziale o arbitrale poi risolto in via bonaria, ad esempio perché successivamente rinunciataro. E che, correlativamente, la disposizione in esame operi unicamente nel caso di controversie risolte in via bonaria e cioè mediante accordo preso in qualsiasi forma, in tale fattispecie non rientrando – all'evidenza – la pronuncia di compensazione delle spese di lite.

Quanto, infine, alla possibilità di produrre corrispondenza riservata ai fini di segnalazione al C.D.D. si osserva quanto segue.

Dalla lettera dell'articolo 48, comma 1 del Codice deontologico sembra potersi evincere che il divieto di produzione di corrispondenza riservata sia quella tra colleghi direttamente attinente al rapporto relativo alla controversia in atto e che, quindi, la ratio del divieto sia quella di “garantire all'avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega

possano essere utilizzate - con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita” (così, tra le altre, CNF, sent. n. 20/2023). Da ciò consegue che, quando l’esibizione della corrispondenza sia invece funzionale ad assicurare l’osservanza degli obblighi deontologici, la *ratio* del divieto non operi, beninteso ove la corrispondenza posta alla base dell’esposto/segnalazione disciplinare sia nella disponibilità del segnalante e non sia stata acquisita illecitamente o in violazione delle norme deontologiche.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di TIVOLI

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 1034/25

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 178, COA di Tivoli
Parere 9 maggio 2025**

Il COA di Tivoli chiede di sapere se l'avvocato nominato difensore di ufficio, in caso di richiesta – da parte della Corte d'Appello – volta a verificare l'effettiva conoscenza del processo da parte del condannato ai sensi dell'articolo 420 bis c.p.p. sia tenuto al rispetto del segreto professionale ai sensi degli articoli 13 e 28 del codice deontologico nonché al dovere di astenersi dalla testimonianza di cui all'articolo 51 del medesimo codice ovvero sia tenuto a fornire risposta all'autorità giudiziaria precedente, anche se pregiudizievole per la parte già assistita.

Al quesito non è possibile dare risposta, in quanto attinente alla materia deontologica. La questione potrebbe costituire oggetto di cognizione del CNF in sede giurisdizionale.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di BRINDISI

Oggetto: risposta Vs. quesito del 20 gennaio 2025

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 171, COA di Brindisi
Parere 9 maggio 2025**

Il COA di Brindisi formula quesito in merito all'operatività del divieto di testimoniare, di cui all'articolo 51 del Codice deontologico, nel caso di un avvocato che – ancora difensore della società datrice di lavoro – sia chiamato a testimoniare nel procedimento giudiziario relativo al licenziamento di una dipendente, anche nel caso in cui non conosca i capitoli di prova.

Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto in via di principio si ritiene che al quesito debba essere data risposta nel senso dell'obbligo di astenersi dal testimoniare, considerato il chiaro disposto dell'articolo 51 del Codice deontologico.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di BENEVENTO

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 299/25

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 174, COA di Benevento
Parere 9 maggio 2025**

Il COA di Benevento chiede di sapere se possano trasmettersi le comunicazioni intercorse tra colleghi a seguito di una richiesta formale pervenuta dai Carabinieri, delegati all'attività di indagine, nell'ambito di un procedimento penale avviato per fatti oggetto della predetta corrispondenza.

Nel caso di cui al quesito, la presenza di una esplicita richiesta da parte dei Carabinieri, delegati alla attività di indagine su fatti oggetto della corrispondenza prevale sull'obbligo deontologico e l'avvocato – anche per sottrarsi a eventuali conseguenze penali della mancata collaborazione – è tenuto a consegnare la corrispondenza.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di ROMA

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 6382/25

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 184, COA di Roma
Parere 9 maggio 2025**

Il COA di Roma formula richiesta di parere “circa la compatibilità tra l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati e il richiamo in servizio a domanda senza assegni, in qualità di Comandante e Coordinatore di un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate il cui stato giuridico è regolato dagli artt. 1626 e ss. del d.lgs. 66/2010”.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Premesso che in materia di tenuta degli Albi il COA gode di un margine di discrezionalità che si lega – anzitutto – alla valutazione delle concrete caratteristiche del caso, occorre dunque che il COA valuti, in tale prospettiva, se la tipologia dell'incarico possa comportare commistione di interessi con l'esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica specie con riguardo al rischio di un conflitto tra l'obbligo di segreto professionale ed il dovere di fare rapporto ai superiori.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di CAGLIARI

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 411/25

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



Quesito n. 187, COA di Cagliari
Parere 9 maggio 2025

Il COA di Cagliari formula quesito in merito alla decorrenza della cancellazione d'ufficio dell'avvocato iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici in caso di adozione – da parte dell'ente – di una determina di revoca dell'assegnazione dell'avvocato all'ufficio legale, anche nel caso in cui tale determina non sia stata comunicata agli uffici giudiziari e, quindi, l'avvocato abbia continuato per un certo periodo a ricevere notifiche e/o comunicazioni relative a procedimenti in cui patrocinava a favore dell'ente e se, in tale ultimo caso, la cancellazione debba decorrere dalla data della determina ovvero dalla data dell'ultima notifica ricevuta.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Elemento costitutivo per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 23 della legge n. 247/12 è l'adibizione esclusiva del dipendente pubblico in possesso del titolo di avvocato alla trattazione degli affari legali dell'ente mediante suo inquadramento stabile e altrettanto esclusivo nell'ufficio legale dell'ente pubblico, alle condizioni e con le caratteristiche previste dal medesimo articolo 23.

Ne consegue che, al venir meno delle condizioni che giustificano l'iscrizione, l'avvocato debba essere cancellato dall'elenco. Nella fattispecie di cui al quesito, la decorrenza degli effetti della cancellazione può essere modulata in relazione alle circostanze del caso concreto. In particolare, il Consiglio dell'ordine potrebbe modulare la decorrenza degli effetti della cancellazione (cfr. parere n. 53/2001), per evitare di pregiudicare il diritto di difesa dell'Ente assistito dall'Avvocato in questione, e quindi disporre la decorrenza della cancellazione con effetti a far data dal ricevimento dell'ultima notifica o comunicazione ricevuta dall'avvocato dagli uffici giudiziari in relazione a procedimenti nei quali questi patrocinava in difesa dell'Ente pubblico.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di VICENZA

Oggetto: risposta Vs. quesito del 25 marzo 2025

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 189, COA di Vicenza
Parere 9 maggio 2025**

Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità dello svolgimento, da parte di un praticante Avvocato, del Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, con il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso lo Studio di un Avvocato, che eserciti nel medesimo circondario ove ha sede il Tribunale presso il quale si svolge il Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.

La possibilità di svolgimento contestuale del tirocinio presso l'ufficio giudiziario e del tirocinio forense è espressamente ammessa dall'articolo 73, comma 10 del D.L. n. 69/2013 che ha cura di precisare, al secondo periodo, che "Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.". Da tale previsione si desume, implicitamente, che il tirocinante presso l'ufficio giudiziario possa senz'altro svolgere la pratica forense presso un avvocato che eserciti nel circondario dello stesso ufficio giudiziario.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di PIACENZA

Oggetto: risposta Vs. quesito del 8 aprile 2025

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 191, COA di Piacenza
Parere 9 maggio 2025**

Il COA di Piacenza formula quesito in merito alla durata temporale dell'annotazione della sospensione dell'iscritto, chiedendo in particolare se la stessa possa permanere anche una volta decorso il periodo di sospensione pur potendo sussistere, in astratto, un "interesse del pubblico" a conoscere la storia professionale dell'iscritto.

L'annotazione della sospensione è dovuta, per il periodo della sospensione medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l'iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (parere n. 86/2016); e ciò anche a tutela dell'amministrazione della giustizia e dell'affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all'effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito.

Ne consegue che, una volta decorso il periodo di sospensione, si riespanda l'ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell'iscritto la cui pubblicità – come risulta anche dalla normativa generale applicabile in materia – non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati. Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell'iscritto, la sua annotazione nell'elenco pubblico degli avvocati sospesi non può protrarsi oltre il periodo di durata della sospensione medesima.

Roma, 9 maggio 2025

Spett. le COA di PERUGIA

Oggetto: risposta Vs. quesito del 13 marzo 2024

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



Quesito n. 193, COA di Perugia
Parere 9 maggio 2025

Il COA di Perugia chiede di sapere se il praticante che abbia anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e che abbia successivamente conseguito il diploma di laurea possa immediatamente richiedere l'ammissione al patrocinio sostitutivo o se invece debba attendersi un ulteriore semestre di tirocinio.

La possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo periodo degli studi universitari è esplicitamente riconosciuta dall'articolo 41 comma 6 lettera d della legge numero 247 del 2012. L'anticipazione del semestre presuppone l'iscrizione nel registro dei praticanti e lo svolgimento effettivo della pratica forense presso un avvocato, seppure nel contesto di un progetto formativo specifico concordato tra il Consiglio dell'Ordine e l'Università.

D'altra parte, l'articolo 41, comma 12, della medesima legge prevede che l'ammissione al patrocinio sostitutivo possa essere richiesta decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti e purché il praticante sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. Proprio tale ultima precisazione lascia intendere che il legislatore abbia contemplato anche l'ipotesi che il primo semestre di tirocinio possa essersi svolto in costanza di studi universitari. Da ciò consegue che, in assenza di una specifica disposizione in contrario, non si possa impedire al praticante che, una volta conseguito il diploma di laurea e ferma restando la necessità che il tirocinio si svolga senza interruzioni, chieda di essere ammesso al patrocinio sostitutivo a partire dal secondo semestre di tirocinio.